

(Allegato A)

Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Anno 2022.

Il Responsabile del Servizio

- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Considerato che la Regione Toscana, con proprio atto n. 8248 del 26.05.2020 ha approvato i criteri e le procedure per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, ex art. 11 della L.431/98;
- Vista la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96 e s.m.i., che disciplina l’assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Visto il decreto del Responsabile di Area di Coordinamento Inclusione Sociale Settore Politiche Abitative della Regione Toscana n. 994/2014 avente per oggetto: “L.431/98 – Delibera G.R. n. 265 del 06.04.2009. Fondo Nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione anno 2020 – Approvazione della relativa modulistica per la trasmissione dei dati;
- Visto altresì la Delibera di G.R. n. 485 del 26/04/2022 “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Conguaglio 2021 e I° riparto annualità 2022”;
- Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 8479 del 28/04/2022 avente ad oggetto “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Conguaglio 2021 e I° Riparto annualità 2022” con il quale si impegnava e contestualmente si liquidava il primo riparto spettante a ciascun comune relativo ai Canoni di Locazione per l’anno 2022.

- Considerato che la Commissione comunale, nominata ai sensi di quanto previsto dalla L. 431/98, ha individuato i criteri di erogazione dei contributi di cui trattasi e predisposto il Bando comunale per l'assegnazione degli stessi;

- Vista la Deliberazione G.R. 8-8-2022 n. 972 – Legge n. 431/98 – Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al Fondo Integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98.

- visto che con atto n. 142 del 11/08/2022 il Responsabile del Servizio ha approvato il presente bando per l'anno 2022;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dalla data di pubblicazione del presente bando al

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario:

- residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale. Possono partecipare anche cittadini extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D. Lgs.286/98 e s.m.i.) con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali

valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

- le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);
- presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 29.545,98 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre e un valore ISEE non superiore a €. 16.500,00;
- presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. ($523,83 \times 13 \text{ mesi} = 6.809,79 \times 2 = 13.619,58$) per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. ($523,83 \times 13 \text{ mesi} = 6.809,79 \times 2 = 13.619,58$) per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P. (16.500,00), così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

“I nuclei familiari che presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione dell’emergenza COVID -19 il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all’art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario”.

a. “I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto i Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono, con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”.

b. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.

Componenti del Nucleo Familiare	Vani catastali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una attestazione ISEE/ISE, **con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, e, comunque sottoscritta entro i termini di validità del bando**, rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato riferita ai redditi 2020.

1. Per gli studenti universitari la attestazione ISEE/ISE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico.

2. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza **di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;**

Nella fascia di “ISE zero” oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli

oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma tra l'importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall'attestazione ISEE prodotta.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

4. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento dell'attestazione ISE/ISEE qualora all'autocertificazione risultino essere intervenute, rispetto all'attestazione allegata alla domanda, variazioni nella composizione del nucleo familiare;

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1, p) 2, del presente bando, delle variazioni intervenute all'interno del proprio nucleo familiare rispetto a quanto certificato nell'attestazione ISE/ISEE allegata alla domanda e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestazione ISEE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato avente i requisiti meglio specificati all'art. 1, p.3;
- b) copia del contratto di locazione;
- c) copia del versamento dell'imposta di registro annuale;
- d) certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
- e) copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- f) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni punti 1;
- b) nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico punti 1;
- c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per

morosità punti 1;

d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla L. n.104/92) punti 1.

I punteggi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono tra loro cumulabili.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande.

Il Comune, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 242/2001 il Comune in sede di istruttoria delle domande si riserva la facoltà di richiedere una nuova certificazione ISE/ISEE aggiornata qualora, quella allegata alla domanda, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2020.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Dopo di che formula la graduatoria generale definitiva, previa effettuazione di sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;

- b) per i nuclei rientranti nella fascia “B” di cui all’art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell’integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell’Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall’Ente, ma andrà a scomputo di tale somma;
- d) I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L’Amministrazione Comunale, all’atto dell’erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale, trasferito, alla fascia “A” ed utilizzare la restante percentuale per la fascia “B”;
- erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo in base alle effettive risorse economiche disponibili al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria.

ART. 9 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022.

Il Comune provvederà all’erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all’anno 2022 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l’erogazione del contributo sarà quella relativa all’attribuzione della residenza anagrafica.

L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E’ causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell’alloggio, l’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell’alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell’alloggio.

E’ inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;

Sulla base di quanto previsto dall'art. 188 bis del Regolamento Comunale di Contabilità tutti coloro che risultano essere inadempienti su pagamenti di quote o rette per servizi erogati dal Comune e che siano beneficiari di assegnazioni di contributi da parte di altri Enti vedranno sospesa l'erogazione del contributo medesimo fino al momento in cui non saneranno la posizione debitoria.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

I soggetti che risulteranno ammessi nelle graduatorie avranno diritto ad un contributo fissato nei limiti

“I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono, con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”.

In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, a condizione che lo stesso si impegni a sospendere o non attivare procedure di sfratto sull'eventuale debito residuo almeno fino all'anno successivo.

Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 15 gennaio 2023, di una dichiarazione sostitutiva del locatore e del conduttore, secondo il Modello, in cui dovranno essere indicati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2022.

ART. 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune procederà all'erogazione dopo il trasferimento delle risorse ministeriali e regionali, previa presentazione delle copie delle ricevute di affitto relative a tutto l'anno 2022 o, per la durata del contratto, qualora inferiore. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate, fatta salva la previsione di cui alla Delibera G.R.T. 206/2021.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 annui, salvo minore numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo.

La consegna delle ricevute di pagamento dei canoni unitamente alla quietanza dell'imposta di registro, in caso di versamento avvenuto in data successiva a quello di presentazione della domanda, dovrà avvenire **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 GENNAIO 2023 PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO.**

Le ricevute dovranno riportare gli elementi essenziali del pagamento e dovranno risultare in regola con l'imposta di bollo. Sono ammessi anche i bonifici bancari e postali. Su questi non dovrà essere apposta la marca.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è diverso da quello dichiarato si procederà nei seguenti modi:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare verrà ricalcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del comune che le utilizzerà per i soggetti collocati nelle graduatorie dell'anno cui si riferisce il bando.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo attraverso l'accreditamento su conto corrente bancario o postale di cui risultano intestatari o cointestatari oppure per cassa entro il limite massimo consentito vigente al momento del pagamento.

ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande **il termine è fissato al giorno 26 Agosto 2022.**

ART. 12 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni "***Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore***").

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 13 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

All' istanza, debitamente sottoscritta e corredata da una copia, in corso di validità, di un documento di identità del richiedente deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente all'Ufficio Protocollo di questo Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, previo appuntamento che può essere preso contattando l'ufficio segreteria al numero 0564806064 oppure spedita tramite raccomandata postale a/r che dovrà pervenire entro la scadenza fissata il giorno 26/08/2022. Non farà fede il timbro postale.

Il presente bando ed il relativo modello per la presentazione della domanda sono reperibili anche sul sito INTERNET del Comune di Isola del Giglio all'indirizzo www.comune.isoladelgiglio.gr.it

ART. 14 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

E' motivo non sanabile di esclusione se la domanda risulta non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

ART. 15 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

- a) domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE;
- b) domanda priva della copia del contratto di locazione;
- c) domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro annuale ove dovuto.

ART. 16 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà, comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Il richiedente esprime il suo consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs n.19/98.

ART. 17 NORMA FINALE

Si fa riserva di recepire le eventuali modifiche rispetto ai criteri stabiliti che il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale decidessero di adottare, in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e s.m.i., al decreto legislativo n° 109/1998 e ai relativi decreti di attuazione, nonché alla deliberazione di G.R. n. 265 del 06.04.2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Aldo Bartoletti